



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese

Oggetto: Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

Il Conservatore del Registro delle imprese

Visto l'art. 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;

Visto l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che disciplina la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative, nei confronti delle quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- decesso dell'imprenditore;
- irreperibilità dell'imprenditore;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 15 giugno 2005, che rileva, quali circostanze indicative del mancato compimento di atti di gestione, il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, l'assenza o la chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA, l'assenza di denunce IVA, la mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;

Vista la propria determinazione n. 33 del 19 ottobre 2022, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di n. 286 imprese individuali non più operative, ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;

Verificato che tale determinazione, con l'elenco delle imprese interessate, è stata pubblicata all'Albo *on line* della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale, a decorrere dal 23 ottobre 2023 per trenta giorni consecutivi e, pertanto, fino al 21 novembre 2023;

Verificato, inoltre, che, nel termine di quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione, le imprese indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1) non hanno provveduto ad inviare memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, né a presentare la domanda di cancellazione;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Considerato che il procedimento di cancellazione, nel caso di specie, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non operative) e numerosità dei destinatari e, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi via pec o a mezzo raccomandata postale A/R;

Ritenuto, con particolare riferimento alla raccomandata A/R, non ragionevole il suo utilizzo in questa circostanza, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere, dovuti, fra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, contravvenendo ad una specifica disposizione di legge;

Visto l'art. 5 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";

Rilevato che la maggioranza le imprese indicate nell'elenco allegato non sono titolari di un domicilio digitale attivo, a cui notificare il provvedimento di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto opportuno, per le imprese prive di un domicilio digitale valido e attivo, avvalersi della possibilità di notificare il provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo *on line*, nonché in una apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, non dovendosi attendere i termini del recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro camerale, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004;

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio dal Registro delle imprese le imprese individuali non più operative - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1), conservando l'iscrizione al R.E.A. come persona fisica per i soggetti che avevano provveduto a richiedere tale iscrizione al fine del mantenimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere;

di prevedere che le relative notifiche vengano effettuate al domicilio digitale delle imprese interessate e mediante pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco per trenta giorni consecutivi, nell'Albo *on line* della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale;

di trasmettere all'Albo delle imprese artigiane l'elenco delle imprese ivi iscritte al fine di provvedere alla relativa cancellazione;

di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è prevista la possibilità di ricorrere al Giudice del Registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo *on line* del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del citato D.L. n. 76/2020.

IL CONSERVATORE
Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)